



# CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 19 DEL 26-03-2021

**OGGETTO:** REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI E LE RATEIZZAZIONI: MODIFICA ALL'ART. 8.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di Marzo, con inizio alle ore 17:52, in Video Conferenza, in seduta straordinaria di prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio comunale composto dal Sindaco e dai sotto elencati Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente	N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	MASSIDDA PAOLA	X		14	CASTI GIUSEPPE		X
2	COSSU MANOLO	X		15	MORITTU PIETRO		X
3	SERAFINI MARCO ANTONIO	X		16	FANTINEL FEDERICO		X
4	PINNA SILVIA	X		17	FRATERNALE IVONNE		X
5	UCCHEDDU MAURO	X		18	USAI MASSIMO		X
6	MARRAS DANIELA	X		19	PIANO BRUNO UGO		X
7	PIRAS MATTEO	X		20	CANNAS CARLA		X
8	ROSAS ANGELO	X		21	SPANU GIOVANNI		X
9	SANTORU GIORGIO	X		22	SODDU SILVIO MARCO		X
10	ZONZA MASSIMILIANO	X		23	CERA ELEONORA		X
11	LEBIU ADOLFO	X		24	GARAU DANIELA		X
12	CAREDDU MAURO	X		25	STIVALETTA MICHELE		X
13	CRAIG MARCO	X					

N° Presenti: 13 – N° Assenti: 12

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA

La Presidente, Sig.ra DANIELA MARRAS, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

La Presidente introduce il punto all'ordine del giorno relativo alla proposta di deliberazione n. 11 dell'08.03.2021, redatta dalla Ufficio Tributi, avente per oggetto "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali e le rateizzazioni: modifica all'art. 8".

L'assessore Guerrieri espone.

Il Sindaco evidenzia che il vigente regolamento lascia al dirigente la discrezionalità di poter decidere di concedere o non concedere di rateizzare un debito. Ritiene necessario prevedere una maggiore attenzione verso la parte debole del rapporto qualora questa si trovi in temporanee condizioni economiche di difficoltà per cui, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la rateizzazione "deve" e non "può" essere concessa in tali situazioni. Rileva che l'impostazione restrittiva del regolamento ha creato della difficoltà all'Amministrazione evidenziando l'opportunità di approvare le modifiche proposte al fine di consentire la presentazione di piani di rateizzazione, che sino ad oggi non erano consentiti.

Il consigliere Rosas preannuncia la propria astensione alla proposta. Precisa di essere favorevole alla modificadel regolamento - che va in ogni caso a favore del Carbonia Calcio e consentirebbe alla società di poter riutilizzare lo Stadio attualmente vuoto - ma non concorda sulla stesura complessiva del regolamento, pur dando atto del notevole lavoro svolto dall'Assessore. Ritiene che il regolamento presenta delle lacune che andrebbero eliminate. Precisa di avere sollevato tale aspetto in sede di commissione.

Esauriti gli interventi la Presidente pone in votazione la proposta in oggetto.

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI	17
CONSIGLIERI ASSENTI	8 (Zonza – Casti – Morittu - Fantinel – Fraternali - Cannas – Cera – Garau)
CONSIGLIERI VOTANTI	10
CONSIGLIERI ASTENUTI	7 (Rosas – Careddu – Piano – Usai – Spanu – Soddu - Stivaletta)
CONSIGLIERI FAVOREVOLI	10

Pertanto

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. – Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il parere del Collegio dei revisori;

Visti lo Statuto e il Regolamento Comunale;

Visto il T.U.E.L. – Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto l'esito della votazione;

#### DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 11 dell'08.03.2021, redatta dalla Ufficio Tributi, di seguito riportata, avente per oggetto "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali e le rateizzazioni: modifica all'art. 8".

Viene posta in votazione l'immediata esecutività della delibera.

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI	17
CONSIGLIERI ASSENTI	8 (Morittu – Casti - Fantinel – Fraternali – Cannas – Cera – Garau - Stivaletta)
CONSIGLIERI VOTANTI	11
CONSIGLIERI ASTENUTI	6 (Rosas – Careddu – Piano – Usai – Spanu – Soddu)
CONSIGLIERI FAVOREVOLI	11

Pertanto

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Non approva l'immediata esecutività della delibera.

Proposta N. 11 del 08-03-2021, redatta dall'Ufficio Tributi

OGGETTO: Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate Comunali e le Rateizzazioni: Modifica all'art. 8.

## IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto che per l'attività di accertamento degli Enti Locali gli atti emessi, sia di natura tributaria che patrimoniale, a partire dal 1° gennaio 2020 devono contenere gli elementi utili ad assicurare che gli stessi, decorso il termine per la proposizione del ricorso, acquistino efficacia di titolo esecutivo, con possibilità di attivare le conseguenti procedure esecutive e cautelari senza dover più attendere la formazione e la notifica della cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale. In tal modo, riducendo il tempo intercorrente tra la fase accertativa e quella di riscossione.
- l'art. 1, commi da 796 a 804, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, che in assenza di un'apposita disciplina regolamentare, le modalità attraverso le quali gli Enti Locali concedono la rateizzazione dei debiti tributari ed extratributari, sono normate dai succitati commi della Legge n. 160;

Dato che,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "*... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...*";
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che "*... La legge assicura (...) agli Enti Locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.*» e precisa, all'art. 42, comma 2, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. a) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. f) ...";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;
- con Decreto del Ministero degli Interni del 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.13 del 18-01-2021 - è stato previsto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31

marzo 2021;

- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*”;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che “... *Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire [...] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ...*”;

Considerato che il Comune di Carbonia, in applicazione della normativa sopra richiamata, con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 29.09.2020, ha approvato il “*Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali e le rateizzazioni*”;

Visto il vigente “*Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali e le rateizzazioni*” e in particolare l'articolo 8, il quale dispone:

#### **Articolo 8 - Rateizzazione**

1. Al debitore in comprovata temporanea situazione di difficoltà finanziaria può essere concesso il pagamento in rate mensili di pari importo, secondo i seguenti criteri:
  - o fino a un massimo di 12 rate mensili, per debiti da € 100,01 a € 3.000,00;
  - o fino a un massimo di 30 rate mensili, per debiti da € 3.000,01 a € 6.000,00;
  - o fino a un massimo di 48 rate mensili, per debiti da € 6.000,01 a € 20.000,00;
  - o fino a un massimo di 72 rate mensili, per debiti da € 20.000,01;
2. La rateizzazione può essere chiesta anche cumulativamente per più atti, purché inerenti il medesimo tributo o entrata patrimoniale; in tal caso le soglie d'importo si applicano con riferimento alla somma degli importi dei provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso di atti relativi a tributi o entrate patrimoniali diverse, il contribuente dovrà presentare distinte domande di rateizzazione, ed in tal caso le soglie d'importo saranno determinate singolarmente in funzione delle diverse tipologie di atti.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della procedura.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà finanziaria, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo complessivo di 72 rate mensili, oppure sino a un massimo complessivo di 120 rate mensili nel caso in cui il debito sia maggiore di € 20.000,00. In tale ultimo caso, la rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria come descritto nel successivo comma 7, sempre che non sia intervenuta decadenza ai sensi dei commi successivi.
5. A riprova della situazione di temporanea difficoltà finanziaria il debitore deve allegare, a pena di inammissibilità della richiesta, la seguente documentazione:
  - a) Persone fisiche e ditte individuali:

dichiarazione ISEE in corso di validità alla data della richiesta, con Indicatore di Situazione Economica Equivalente non superiore ad € 20.000,00;
  - b) Società di persone (Società semplici, S.n.c., S.a.s.):

auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanea condizione di difficoltà economico-finanziaria;

saldo contabile, riferito alla data della richiesta, di tutti i conti correnti postali e bancari intestati alla società e ai soci;

copia del bilancio di esercizio anche provvisorio dell'anno precedente a quello della data di richiesta, ovvero copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, dai quali si rilevi una perdita di esercizio o un utile non superiore ad € 10.000,00;

c) Società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio:

auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanea condizione di difficoltà economico-finanziaria;

copia del bilancio di esercizio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese; nel caso in cui quest'ultimo si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi, dovrà essere prodotta una relazione economico-patrimoniale, redatta secondo i criteri previsti dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile, risalente a non oltre 2 mesi dalla richiesta, approvata dall'assemblea ovvero dall'organo di revisione contabile; analoga relazione potrà essere prodotta qualora il debitore ritenga opportuno fornire una rappresentazione più aggiornata della propria situazione economico-finanziaria.

6. La domanda di rateizzazione, per somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii., deve essere presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive. La prima rata deve essere versata entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Sulle rate successive, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese, sono calcolati gli interessi di mora al tasso legale vigente dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

7. In caso di richiesta di rateizzazione per importi superiori ad € 30.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, rilasciata da istituto di credito o assicurativo, ricoprente l'intero importo dovuto comprensivo di interessi, e avente scadenza almeno per un anno successiva a quella dell'ultima rata prevista dal piano di rateazione. La garanzia fideiussoria, che deve comunque essere preventivamente accettata dall'Ufficio Competente, deve contenere inderogabilmente le seguenti clausole contrattuali: espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

a) espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 C. C.;

b) immediata operativa a semplice richiesta del Comune;

c) condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune;

8. In deroga alle previsioni dei commi precedenti, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 12 rate, per debiti di qualsiasi importo, le persone fisiche e le ditte individuali sono esonerate dall'allegare la dichiarazione ISEE in corso di validità, mentre le persone giuridiche e le società di persone potranno allegare la sola auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanea condizione di difficoltà economico-finanziaria.

9. La rateazione non è in ogni caso consentita:

a) qualora non siano soddisfatte le condizioni e i requisiti richiesti nei commi precedenti, fatta salva la previsione di cui al comma 8;

b) qualora siano iniziate procedure esecutive;

c) qualora il richiedente risulti inadempiente o moroso con riferimento a precedenti piani di rateizzazione o dilazioni, riferite anche a tributi o entrate patrimoniali diverse;

d) qualora l'importo complessivamente dovuto sia inferiore ad € 100,00.

10. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata. In caso di mancato pagamento della prima rata

nei termini, ovvero, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio e l'importo non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, qualora esistente.

Attesa la necessità di modificare l'articolo 8 del suddetto *Regolamento* onde consentire ai contribuenti in difficoltà di ottenere rateizzazione del proprio debito anche nel caso in cui siano iniziate le procedure esecutive, e nel caso in cui il richiedente risulti inadempiente o moroso con riferimento a precedenti piani di rateizzazione o dilazioni riferiti a tributi o entrate patrimoniali diverse da quelle oggetto di precedente rateizzazione.

Attesa inoltre la necessità di modificare l'articolo 8 del suddetto *Regolamento* nella parte in cui (commi 7 e 10) non tiene conto, rispettivamente, del disposto normativo di cui all'articolo 1 comma 800 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale recita "*In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.*" e del comma 799 il quale recita "*Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione*".

Considerata l'opportunità di rendere omogenei tra loro, nei diversi regolamenti comunali che prevedono il rilascio di una garanzia fideiussoria, gli importi e i requisiti previsti per gli istituti bancari ed assicurativi abilitati al suo rilascio.

Ritenuto pertanto di dover modificare il sopra indicato articolo 8 come segue:

- nel comma 1 le parole "può essere" sono sostituite con: "è";
- nel comma 5 lettera b., dopo le parole "*Società di persone (Società semplici, S.n.c., S.a.s.)*" sono aggiunte le seguenti: "*ed Enti del terzo settore o altri Soggetti diversi da quelli indicati nella precedente lettera a) o nella successiva lettera c)*";
- nel comma 8 le parole "*le persone fisiche e le ditte individuali*" sono sostituite dalle parole "*i soggetti di cui al comma 5, lettera a)*", la parola "*esonerate*" viene sostituita dalla parola "*esonerati*", mentre le parole "*le persone giuridiche e le società di persone*" sono sostituite dalle parole "*i soggetti di cui al comma 5, lettere b) e c)*";
- nel comma 9, le lettere b) e c) sono abrogate; la precedente lettera d) diventa la lettera b);
- il comma 7 è sostituito dal seguente:

*7. In caso di richiesta di rateizzazione per importi superiori ad € 20.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, ricoprente l'intero importo dovuto comprensivo di interessi, ed avente scadenza di almeno sei mesi successiva a quella dell'ultima rata prevista dal piano di rateazione, rilasciata da istituto di credito o assicurativo che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. La garanzia fideiussoria, che deve essere comunque preventivamente accettata dall'Ufficio Competente, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957 del Codice Civile, l'operatività a prima richiesta da parte del Comune anche per l'intero importo residuo nei casi di cui all'articolo 1 comma 800 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune.*

- al comma 10 è aggiunto il seguente periodo *“Ricevuta la richiesta di rateazione, l’ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione”*.

Visto l’allegato schema di: *“Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali e le rateizzazioni”* riportante le modifiche all’articolo 8, commi 1, 5, 7, 8, 9 e 10;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i vigenti Regolamenti sulle Entrate e il Regolamento di contabilità;

#### PROPONE AL CONSIGLIO

1. Di approvare le seguenti modifiche all’articolo 8 del vigente *“Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali e le rateizzazioni”*, approvato con deliberazione del C.C. n. 38 del 29.09.2020:

- nel comma 1 le parole *“può essere”* sono sostituite con: *“è”*;
- nel comma 5 lettera b., dopo le parole *“Società di persone (Società semplici, S.n.c., S.a.s.)”* sono aggiunte le seguenti: *“ed Enti del terzo settore o altri Soggetti diversi da quelli indicati nella precedente lettera a) o nella successiva lettera c)”*;
- nel comma 8 le parole *“le persone fisiche e le ditte individuali”* sono sostituite dalle parole *“i soggetti di cui al comma 5, lettera a)”*, la parola *“esonerate”* viene sostituita dalla parola *“esonerati”*, mentre le parole *“le persone giuridiche e le società di persone”* sono sostituite dalle parole *“i soggetti di cui al comma 5, lettere b) e c)”*;
- nel comma 9, le lettere b) e c) sono abrogate; la precedente lettera d) diventa la lettera b);
- il comma 7 è sostituito dal seguente:

*7. In caso di richiesta di rateizzazione per importi superiori ad € 20.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, ricoprente l’intero importo dovuto comprensivo di interessi, ed avente scadenza di almeno sei mesi successiva a quella dell’ultima rata prevista dal piano di rateazione, rilasciata da istituto di credito o assicurativo che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero da intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. La garanzia fideiussoria, che deve essere comunque preventivamente accettata dall’Ufficio Competente, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957 del Codice Civile, l’operatività a prima richiesta da parte del Comune anche per l’intero importo residuo nei casi di cui all’articolo 1 comma 800 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune.*

- al comma 10 è aggiunto il seguente periodo *“Ricevuta la richiesta di rateazione, l’ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione”*;

2. di dare atto che, a seguito dell’approvazione delle modifiche, di cui al precedente punto 1, il testo del regolamento è quello riportato in allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e

sostanziale;

3. di dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 1, hanno effetto, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2021;
4. di dare mandato all'Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "*Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali e le rateizzazioni*" contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
6. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto:

LA PRESIDENTE  
DANIELA MARRAS

IL SEGRETARIO GENERALE  
ANTONELLA MARCELLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa